



*Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio per la Cittadinanza Europea,
il Mercato Interno e gli Affari Generali
Servizio mercato interno I*

CENTRI DI ASSISTENZA

Articolo 57ter

Il nuovo testo della Direttiva prevede, al considerando 28 e all'articolo 57ter, che gli attuali punti di contatto nazionali siano trasformati in Centri di assistenza.

Tali Centri, oltre a fornire informazioni ai cittadini, dovranno fornire attività di consulenza e assistenza ai cittadini, ivi compresa la possibilità di un'assistenza diretta attraverso uno sportello fisico. Tale centro avrà, altresì, il compito di fornire assistenza oltre che ai cittadini anche ai centri di assistenza degli altri Stati membri relativamente alla materia del riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dalla direttiva, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale applicabile, sulla legislazione sociale ed eventualmente sul codice deontologico.

Tutte le Autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitante dovranno prestare piena collaborazione ai Centri di assistenza.

I Centri informeranno la Commissione, su sua richiesta, delle domande in trattazione, entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

Relativamente alla Tessera professionale europea, gli Stati membri dovranno decidere se i Centri debbano:

- fungere da autorità competente nello Stato membro d'origine, oppure
- assistere la competente autorità nella gestione delle domande di tessera professionale e nel trattamento dei fascicoli IMI.

Relativamente alla libera prestazione di servizi, per le professioni non regolamentate nel Paese di origine, i Centri di assistenza di tali Paesi possono fornire le informazioni previste per la cooperazione amministrativa sulla rete IMI.

I coordinatori (art. 56) possono sollecitare l'aiuto dei Centri di assistenza al fine di riunire ogni utile informazione per l'applicazione della Direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni di accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri.

Entro il 18 gennaio 2016 ogni Stato membro dovrà designare un Centro di assistenza per lo svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva.

Considerata la portata della disposizione sopra citata nonché l'impatto che la sua attuazione avrà sulle strutture organizzative nazionali (in primis quella di questo Dipartimento), sarà necessario avviare un confronto con le Autorità competenti al fine di condividere il modello nazionale da adottare.